



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA DEL SINDACO

Copia

REGISTRO GENERALE N. 88 IN DATA 21-12-2023

Ufficio: SEGRETERIA/PROTOCOLLO - Iatesta Lucia

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI (EX ART 191 D.LGS 152/2006)

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Venegono Superiore è gestito mediante contratto d'appalto stipulato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica in data 13.04.2017 rep. 4 Reg. serie 1T11490 del 20.04.2017 e in forza dello stesso contratto il servizio viene svolto dalla Società Econord Spa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 12/10/2021 avente ad oggetto: "*Atto di indirizzo circa la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*" è stato conferito atto di indirizzo amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di operare la verifica di congruità per una possibile e diversa modalità di gestione del servizio pubblico di cui in oggetto ed al fine di sottoporre, successivamente ed a completa istruttoria definita, al Consiglio Comunale un eventuale nuovo modello gestionale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ponderato su maggiori servizi a beneficio della cittadinanza ed al miglioramento dell'attività di c.d. "raccolta differenziata", che sia strutturato su diversi sistemi di raccolta, attrezzature e sistemi tecnologici innovativi a tal fine utili;
- con determinazione n. 121 del 26/10/2021 l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è stato prorogato, come da previsione contrattuale, fino al 31/12/2022 – cd. proroga tecnica - ;
- con determinazione n. 411 del 20/12/2022 alla quale si fa espresso rinvio ex art 3 Legge 241/1990 per le motivazioni in essa contenute, si è fatto ricorso all'istituto del cosiddetto "contratto ponte" in forza di quanto disposto dall'art 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 ed il tutto nelle more della definizione procedimentale di cui al nuovo modello gestorio per il servizio di igiene ambientale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 26/10/2023 alla quale si fa espresso rinvio

ex art 3 Legge 241/1990 per le motivazioni in essa contenute, l'organo esecutivo ha ritenuto opportuno proseguire nell'iter istruttorio avviato al fine di individuare la nuova modalità attraverso un'analisi di mercato che tenga conto:

- ✓ di un ampliamento dell'attuale servizio di raccolta differenziata a domicilio;
- ✓ di una possibile gestione del servizio con trasferimento del rischio in capo all'operatore economico sia con riferimento alla gestione del centro di raccolta di proprietà del Comune sia con riferimento alla gestione amministrativa contabile con applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo dell'attuale TARI;
- ✓ di una ottimizzazione degli attuali costi rispetto ai piani finanziari dell'Ente.

DATO ATTO CHE:

- il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è un servizio pubblico essenziale a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993 e pertanto non può essere interrotto nelle more dello svolgimento della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente;
- si rende quindi necessaria la continuazione del servizio in favore dell'attuale gestore alle medesime condizioni di cui al contratto attualmente affidato con determinazione n. 411/2022 garantendo in tal modo la copertura del servizio che non può subire sospensione neanche per una giornata, evitando così ritardi e danni all'Ente ed ai cittadini;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000 il quale stabilisce che “..... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....*”;
- l'art 54 comma 4 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000 in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- l'art 191 del D.lgs 152/2006 a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere “ ... *il Sindaco possa emettere nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*”;
- l'art 198 del D.lgs 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il servizio di nettezza urbana non possa essere sospeso senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitaria;

RILEVATO pertanto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico sanitaria ed ambientale per cui si debba assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e che non possa essere imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell'espletamento dell'iter istruttorio necessario per individuare la nuova modalità gestionale del servizio e relativo

operatore economico;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti della contingibilità e dell'urgenza per affidare mediante provvedimento *extra ordinem* la continuazione del servizio per 6 (sei) mesi ovvero fino a definizione dell'istruttoria per l'individuazione di un nuovo operatore economico, in favore di Econord Spa alle medesime condizioni di cui alla determinazione 411/2022

VISTI e RICHIAMATI:

- il Tuel approvato con D.lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale con particolare riferimento all'art 20;

ORDINA

In via temporanea ed urgente al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitaria

- 1) Alla società Econord Spa nella persona del legale rappresentante di effettuare i servizi di igiene ambientale essenziali per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024 – o minor periodo laddove le procedure di individuazione della nuova modalità gestionale e relativo operatore economico dovessero definirsi prima della predetta data, ovvero riservandosi di emanare una successiva ordinanza qualora entro il termine del 30/06/2024 la situazione di fatto non dovesse essersi modificata;
- 2) Ai competenti uffici comunali la gestione amministrativa e finanziaria per rendere esecutiva la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) Copia della presente ordinanza deve essere trasmessa:
 - a. Prefettura di Varese;
 - b. Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - c. Ministero della Salute
 - d. Ministero delle attività Produttive;
 - e. Ministero dell'ambiente;
 - f. Presidente della Regione Lombardia;
- 2) Copia della presente ordinanza deve essere pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale.

Il Sindaco

F.to Walter Fabiano Lorenzin

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Il presente documento costituisce copia su supporto analogico conforme al documento informatico originale sottoscritto digitalmente.
